



PROVINCIA DI PRATO

Atti della Giunta Provinciale

DELIBERAZIONE N. 169 DEL 20.06.2013

OGGETTO: AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO - Servizio Governo del Territorio – Richiesta di pronuncia alla Conferenza Paritetica Interistituzionale sui profili di contrasto con il PTC delle previsioni del PS approvato dal Comune di Prato con Deliberazione consiliare n.19 del 21/03/2013.

L'anno Duemilatredici (**2013**) e questo giorno **20 (venti)** del mese di **Giugno** alle **ore 15,30**, nella sede della Provincia di Prato, convocata dal Presidente della Provincia di Prato **Lamberto Gestri**, si è riunita la seduta della **GIUNTA PROVINCIALE** nelle persone dei Signori:

Componenti	Carica	Presenti	Assenti
GESTRI Lamberto Nazzareno	Presidente	X	
GIORGI Ambra	Vice Presidente		X
ARRIGHINI Stefano	Assessore	X	
BELTRAME Alessio	Assessore	X	
FERRARA Loredana	Assessore	X	
MENCHETTI Ivano	Assessore	X	
NAPOLITANO Antonio	Assessore	X	

ASSISTE la seduta il Segretario Generale della Provincia di Prato Dott. **Migani Massimo**

IL PRESIDENTE

CONSTATATO il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a trattare l'allegata proposta di deliberazione di seguito riportata e relativa all'oggetto di cui sopra.

DELIBERAZIONE N. 169 DEL 20.06.2013

OGGETTO: Servizio Governo del Territorio – Richiesta di pronuncia alla Conferenza Paritetica Interistituzionale sui profili di contrasto con il PTC delle previsioni del PS approvato dal Comune di Prato con Deliberazione consiliare n.19 del 21/03/2013.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore Alessio Beltrame

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005 n.1 - Norme per il Governo del territorio e, in particolare, gli articoli 24 e 25;

Visti:

- il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 723 del 28/07/2007 e la relativa implementazione paesaggistica adottata con delibera del Consiglio Regionale n. 32 del 16/06/2009;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio della Provincia di Prato con Deliberazione n. 116 del 3 dicembre 2003 e la sua variante di adeguamento alla LR 1/2005 approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 4 febbraio 2009;
- il Piano Strutturale del Comune di Prato approvato, ai sensi degli articoli 17 e 17/bis della L.R. n. 1/05, con Deliberazione consiliare n.19 del 21/03/2013;

Vista e valutata la proposta trasmessa dal Direttore dell'area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo, allegato A) alla presente, ed avente ad oggetto: *“Servizio Governo del Territorio – Richiesta di pronuncia alla Conferenza Paritetica Interistituzionale sui profili di contrasto con il PTC delle previsioni del PS approvato dal Comune di Prato con Deliberazione consiliare n. 19 del 21/03/2013”*

Vista la relazione istruttoria e relativi elaborati grafici, predisposta dal Servizio Governo del Territorio – Area Pianificazione Territoriale Difesa del Suolo – non allegata alla presente deliberazione ma depositata in atti presso l'ufficio proponente, dalla quale, a seguito di esame dettagliato dello strumento comunale osservato da questa Amministrazione con nota prot. n. 24640 del 09/08/2012 e delle controdeduzioni assunte in sede di approvazione definitiva dello strumento, risulta che:

- l'osservazione presentata dalla Provincia di Prato è stata accolta parzialmente;
- persistono elementi di incoerenza ed altri di contrasto fra alcuni contenuti del PS approvato dal Comune di Prato con i contenuti del PTCP.

Ritenuto di condividere e fare propri i contenuti della relazione istruttoria come sintetizzati nell'allegata proposta del Direttore di Area, e valutato pertanto di dover adire alla Conferenza paritetica interistituzionale, ai sensi dell'articolo 25 della legge Regionale n. 1/2005, in relazione ai profili di incoerenza e di contrasto individuati;

Visto il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore del Servizio Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa essendo la pubblicazione sul BURT espressamente prevista al c. 5 art. 25 della LRT 1/2005 e che pertanto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.vo 267/2000, il presente atto non richiede il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.n. 267/2000 (T.U.degli enti locali);

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto proposto;

A voti UNANIMI e palesi ;

DELIBERA

1. Di approvare e fare proprie le motivazioni di cui alla proposta di deliberazione trasmessa dal Direttore dell'area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo, ed avente ad oggetto: *“Servizio Governo del Territorio – Richiesta di pronuncia alla Conferenza Paritetica Interistituzionale sui profili di contrasto con il PTC delle previsioni del PS approvato dal Comune di Prato con Deliberazione consiliare n. 19 del 21/03/2013”*, allegato A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
2. Di adire, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 25 e 26 della L.R. Toscana 1/2005, la Conferenza Paritetica Interistituzionale affinché la stessa si pronunci sui profili di contrasto e incompatibilità con il PTC vigente della Provincia di Prato delle previsioni del PS approvato dal Comune di Prato con Deliberazione consiliare n.19 del 21/03/2013, in relazione alle seguenti fattispecie:
 - contrasto con l'art.12, in combinato disposto con l'art.57, e con l'art. 44, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C. per la trasformazione, operata dal PS nella Tav. Es.5, di *aree ad esclusiva funzione agricola* ed *aree boscate* (entrambe le categorie individuate come invarianti strutturali fondamentali dello Statuto del P.T.C.) in *aree urbane* e in *aree a prevalente funzione agricola*, laddove ancora chiaramente leggibili le caratteristiche di ruralità;
 - incompatibilità e contrasto dell'art. 48, comma 3 della disciplina del PS, con gli obiettivi di tutela e con le invarianti strutturali - livelli minimi prestazionali e criteri d'uso della risorsa suolo - di cui all'art.27 comma 1, primo alinea e comma 2, lett. a) e lett.f), delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C., non ponendo il medesimo art.48 obbligo di prioritario perseguimento in sede di RU, dei principi di cui al richiamato articolo del PTCP e dell'obiettivo di cui al comma 1 del medesimo art. 48 del PS.
3. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente anche sul BURT e comunicato al Sindaco del Comune di Prato ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 1/2005; ai sensi dell'art. 25 comma 6 della citata LR 1/2005, dalla data di pubblicazione sul BURT è sospesa l'efficacia delle parti del PS oggetto di contestazione;

4. Di prendere atto che il responsabile del procedimento è individuato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, nell'Arch. Carla Chiodini, Direttore dell'Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo della Provincia di Prato;
5. Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Prato;
6. Di precisare che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000, a seguito di separata e palese votazione UNANIME.

Tali aree sono cartografate alla Tav. STR_01 del PTC. Anche al di là delle disposizioni normative che orientano verso il contenimento del consumo di suolo agricolo, la particolare condizione della Piana pratese, oramai congestionata da edificazione ed infrastrutture e dotata al contempo di un rilevante patrimonio edilizio dismesso, ha imposto al PTC la necessità di tutelare il territorio rurale residuo. La tutela di questo “valore marginale” delle aree agricole è quindi assunta come principio cardine dal PTC, che porta a farvi convergere politiche integrate:

- suddivisione del territorio aperto in aree agricole (distinte tra aree a prevalente ed aree ad esclusiva funzione agricola) e aree boscate;
- individuazione e disciplina di tutela funzionale delle aree ad esclusiva funzione agricola;
- il riconoscimento di esternalità prestazionali delle aree agricole che assumono anche funzione di presidio ambientale, paesaggistico, di biodiversità;
- l'esplicita individuazione delle aree boscate e delle aree ad esclusiva funzione agricola come invarianti strutturali fondamentali;
- l'esplicita previsione dell'obiettivo della creazione del Parco agricolo interprovinciale della Piana (N.T.A., art.43, comma 2, lett.r), ora oggetto di una specifica Variante al P.I.T. in itinere.

Quindi per il PTC della Provincia di Prato il consumo di territorio rurale, soprattutto quando non sorretto da forti motivazioni in ordine alla sostenibilità della previsione e in particolare quando riguarda aree ad esclusiva funzione agricola ed aree boscate (individuate come invarianti strutturali), è insostenibile. Peraltro non solo l'invarianza relativa alle aree ad esclusiva funzione agricola è ovviamente anche riferita all'eventuale trasformazione in aree a prevalente funzione agricola ma anche queste ultime, in virtù della multifunzionalità delle aree rurali tout-court (che affiancano alla funzione agronomica e produttiva quelle di presidio ambientale, paesaggistico e di biodiversità), si connotano comunque come risorse essenziali in relazione alle quali l'eventuale ulteriore sacrificio del margine di ruralità posseduta va attentamente valutato in chiave di sostenibilità.

La Provincia di Prato, rilevando elementi di non coerenza e non conformità del PS di Prato al proprio PTC, ha conseguentemente approvato con D.G.P. n.212 del 07.08.2012 e trasmesso al Comune di Prato le proprie osservazioni, articolandole in: generali, puntuali, settoriali e di indicazioni collaborative. Le osservazioni di carattere generale erano incentrate sul tema del consumo di suolo agricolo. Le relative controdeduzioni presentate dal Comune di Prato non rispondono compiutamente a quanto richiesto.

Le osservazioni di carattere generale della Provincia riguardavano quindi sostanzialmente due temi:

1. il rilievo di un'incoerenza interna nelle norme del PS in relazione al rapporto tra contenimento del consumo di suolo e invarianti strutturali;
2. il consumo di suolo tout-court.

Nella Relazione istruttoria redatta dal Servizio Governo del Territorio si analizza compiutamente, anche con il supporto di elaborati grafici all'uopo redatti, quanto controdedotto dal Comune in sede di approvazione definitiva del PS. In questa sede, a supporto dell'atto che si va ad assumere si ritiene opportuno riportare l'estrema sintesi delle analisi eseguite:

1 - Nonostante il dichiarato accoglimento dell'osservazione, per gli *ambiti di trasformazione o recupero in aree urbane ove insiste la "Struttura agroambientale"*, quindi in aree urbane che evidentemente, vista la definizione di struttura agroambientale, continuano a mantenere caratteri agricoli, resta del tutto inalterata la contraddittorietà, letterale e di merito di trasformazioni che riguardino un invariante strutturale e che possano, al contempo, garantire *"la sussistenza degli elementi di invarianza, la riproducibilità delle prestazioni paesaggistiche e ambientali loro connesse, la gestione durevole dei valori individuati"*. Mentre gli ulteriori criteri circa l'ammissibilità per il nuovo consumo di suolo non si ritengono in linea con il principio *ex lege*, fatto proprio dal PTC, e dal PS come obiettivo poi contraddetto, del prioritario ricorso al recupero rispetto al nuovo consumo di suolo.

2 – In riguardo al consumo di suolo si agisce su due elementi di analisi:

2A- Trasformazione di territorio agricolo in urbano:

per tale categoria, interessante in sede di osservazione circa 328 ettari di territorio che il PTC classifica in funzione agricola, prevalentemente agricola o bosco, in relazione a quanto controdedotto dal Comune si rileva quanto segue:

- riconoscimento di un valore assoluto di tutte le aree agricole superstiti, sia della *green belt* interna che della corona rurale esterna all'edificato;
- esplicita dichiarazione dell'importanza della loro tutela integrale, sino a spingersi alla necessità della *salvaguardia rispetto a destinazioni d'uso urbane* ;
- inserimento del contenimento del consumo di suolo come obiettivo prioritario del PS;
- individuazione di una "Struttura agroambientale" come invariante strutturale;
- indebolimento del valore di invarianza della struttura agroambientale ammettendovi ambiti di trasformazione, con l'improbabile seguente calmieramento: *"se garantiscono la sussistenza degli elementi di invarianza, la riproducibilità delle prestazioni paesaggistiche e ambientali loro connesse, la gestione durevole dei valori individuati"*;
- in virtù di una impropria "conformazione" del nuovo PS al RU vigente: individuazione come aree urbane di 165 ettari di territorio;
- trasformazione di ulteriori 163 ettari di aree agricole in aree urbane, in quanto in parte *edificate o caratterizzate da usi propriamente urbani*, ma su 72 ettari di queste e di quelle di cui al punto precedente insiste, incoerentemente, la Struttura agroambientale;
- nuovo consumo di suolo consentito in sede di nuovo Regolamento Urbanistico, a fini urbanistico-edilizi, esternamente alle aree urbane identificate alla tav. Es. 5: per il 2,5% della superficie territoriale. (altri 140 ettari di territorio rurale che si ammette che il RU trasformi in urbani);
- ulteriore trasformazione di aree agricole in aree urbane in accoglimento delle osservazioni;
- complessivamente (da vecchio RU+scelte PS+osservazioni approvate+futuro nuovo RU): trasformazione di circa 500 ettari di territorio agricolo in aree urbane;
- oltre 300 ettari di aree ad esclusiva funzione agricola "declassate" ad aree a prevalente funzione agricola (categoria di aree sulle quali sarà possibile localizzare il nuovo consumo di suolo stabilito dal nuovo Regolamento Urbanistico a fini urbanistico-edilizi esternamente alle aree urbane identificate alla tav. Es. 5).

2B - Trasformazione di territorio con funzione esclusivamente agricola in prevalente:

per la seconda categoria, quantificata in sede di osservazione in 318 ettari, e sempre in relazione a quanto controdedotto dal Comune, si rileva quanto segue:

- la tutela espressa dall'invariante strutturale del PS non potrà mai essere così definitiva e cogente quanto la tutela ex lege espressa ai sensi dei commi 2-4 dell'art. 40 della L.R. 1/2005 che ammette edificazioni in aree ad esclusiva funzione agricola *“esclusivamente per finalità collegate con la conservazione o lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse”*;
- l'invariante strutturale posta dal PS su 134 ettari delle aree declassate a prevalente funzione agricola potrà variare nel tempo ed essere modificato nella disciplina e/o nella rappresentazione cartografica, come d'altronde già avvenuto addirittura nella fase tra adozione ed approvazione del PS, che in un'area a confine con il Comune di Montemurlo, già riconosciuta come appartenente alla struttura agroambientale, ha ridotto la stessa in accoglimento di un'osservazione;
- la natura di invariante strutturale che assumono per il PTC le aree ad esclusiva funzione agricola ne impedisce di fatto non solo la loro trasformazione in aree urbane, ma anche in aree a prevalente funzione agricola, soprattutto nelle quantità effettivamente trasformate dal PS.

Nella relazione istruttoria citata sono poi analizzate nel dettaglio alcune delle aree in questione evidenziando gli elementi di debolezza delle controdeduzioni che il Comune porta a motivazione della trasformazione. Più in generale si rileva che:

- che vi sia sull'area una frammentazione della proprietà agricola è del tutto indifferente rispetto al riconoscimento della funzione agricola esclusiva individuata dal PTC, ricordiamolo, in chiave multifunzionale. Una semplice visualizzazione dello stato di fatto dell'area in esame restituisce l'immagine di un contesto totalmente rurale e, peraltro, parte integrante del Parco della Piana. E' difficile individuare, inoltre, alcune delle aree esaminate come *“intercluse”* nell'urbano presentando queste ampi fronti aperti su una campagna senza soluzioni di continuità;
- è lo stesso Q.C. a caratterizzare alcune delle zone interessate come aree di pregio, caratterizzanti per il territorio agricolo e/o da tutelare;
- le aree in oggetto spesso sono prive delle *“tutele”* della struttura agroambientale e, in quanto declassate ad aree ad esclusiva funzione agricola ad aree a prevalente, diventano potenziale zona di reperimento per l'individuazione di quota del 2,5% di territorio rurale che il nuovo RU potrà destinare all'urbano;
- si tratta perlopiù di contesti totalmente rurali e di valore ambientale doppiamente rilevante in quanto aree da considerarsi parte integrante del Parco della Piana.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata si evidenziano i seguenti elementi di contrasto e incompatibilità del Piano Strutturale del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n.19 del 21/03/2013, e il Piano Territoriale di Coordinamento vigente della Provincia di Prato, approvato con D.C.P. n.7, del 04/02/2009, in relazione alle seguenti fattispecie:

- contrasto con l'art.12, in combinato disposto con l'art.57, e con l'art. 44, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C. per la trasformazione, operata dal PS nella Tav. Es.5, di *aree ad esclusiva funzione agricola* ed *aree boscate* (entrambe le categorie individuate come invarianti strutturali fondamentali dello Statuto del P.T.C.) in *aree urbane* e in *aree a prevalente funzione agricola*, laddove ancora chiaramente leggibili le caratteristiche di ruralità;
- incompatibilità e contrasto dell'art. 48, comma 3 della disciplina del PS, con gli obiettivi di tutela e con le invarianti strutturali - livelli minimi prestazionali e criteri d'uso della risorsa suolo - di cui all'art.27 comma 1, primo alinea e comma 2, lett. a) e lett.f), delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C., non ponendo il medesimo art.48 obbligo di prioritario perseguimento in sede di RU, dei principi di cui al richiamato articolo del PTCP e dell'obiettivo di cui al comma 1 del medesimo art. 48 del PS.

L'art. 25 comma 1 della LR 1/2005 prevede, per la fattispecie profilata, *“Il comune, la provincia o la Regione, qualora ritengano che uno strumento della pianificazione territoriale, un regolamento urbanistico comunale, un piano complesso di intervento, una variante a taluno di tali strumenti o atti approvati da altra amministrazione presentino possibili profili di incompatibilità o contrasto con un proprio strumento della pianificazione territoriale già vigente, adiscono la conferenza interistituzionale, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'avviso sul burt dell'avvenuta approvazione dello strumento o atto in contrasto ovvero incompatibile, al fine di chiedere una pronuncia in ordine all'incompatibilità o al contrasto”*.

Sulla base di quanto sopra si propone pertanto:

1. Di adire, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 25 e 26 della L.R. Toscana 1/2005, la Conferenza Paritetica Interistituzionale affinché la stessa si pronunci sui profili di contrasto e incompatibilità con il PTC vigente della Provincia di Prato delle previsioni del PS approvato dal Comune di Prato con Deliberazione consiliare n.19 del 21/03/2013, in relazione alle seguenti fattispecie:
 - contrasto con l'art.12, in combinato disposto con l'art.57, e con l'art. 44, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C. per la trasformazione, operata dal PS nella Tav. Es.5, di *aree ad esclusiva funzione agricola* ed *aree boscate* (entrambe le categorie individuate come invarianti strutturali fondamentali dello Statuto del P.T.C.) in *aree urbane* e in *aree a prevalente funzione agricola*, laddove ancora chiaramente leggibili le caratteristiche di ruralità;
 - incompatibilità e contrasto dell'art. 48, comma 3 della disciplina del PS, con gli obiettivi di tutela e con le invarianti strutturali - livelli minimi prestazionali e criteri d'uso della risorsa suolo - di cui all'art.27 comma 1, primo alinea e comma 2, lett. a) e lett.f), delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C., non ponendo il medesimo art.48 obbligo di prioritario perseguimento in sede di RU, dei principi di cui al richiamato articolo del PTCP e dell'obiettivo di cui al comma 1 del medesimo art. 48 del PS.
2. Di dare atto che il provvedimento sarà pubblicato integralmente anche sul BURT e comunicato al Sindaco del Comune di Prato ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale

All A) alla deliberazione di Giunta avente ad OGGETTO: Servizio Governo del Territorio – Richiesta di pronuncia alla Conferenza Paritetica Interistituzionale sui profili di contrasto con il PTC delle previsioni del PS approvato dal Comune di Prato con Deliberazione consiliare n.19 del 21/03/2013.

Pag 6

1/2005; ai sensi dell'art. 25 comma 6 della citata LR 1/2005, dalla data di pubblicazione sul BURT è sospesa l'efficacia delle parti del PS oggetto di contestazione;

3. Di prendere atto che il responsabile del procedimento è individuato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, nella sottoscritta Arch. Carla Chiodini, Direttore dell'Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo della Provincia di Prato;

Prato 20 Giugno 2013

Il Direttore dell'Area
Pianificazione Territoriale e Difesa del suolo
F.to Arch. Carla Chiodini

Sulla presente proposta, il sottoscritto Direttore, visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.. 267/2000, esprime

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica

20 Giugno 2013

IL DIRETTORE

(F.to Arch. Carla Chiodini)

IL PRESIDENTE
F.to Lamberto Gestri

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Migani

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio della Provincia di Prato e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prato, li **24 GIU. 2013**

Il Responsabile del procedimento
F.to Claudia Fresi

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Copia di atto amministrativo riprodotta tramite sistema informatico automatizzato.
Fonte: Provincia di Prato – Segreteria Generale riproduzione
Responsabile dell'immissione e della riproduzione: Manuela Maggi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 è dichiarata immediatamente eseguibile.

La presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

OPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, li **24 GIU. 2013**

Il Responsabile del procedimento
F.to Claudia Fresi
